

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 18/05/2020

FATTO

1. I ricorrenti sono cointestatari di n. 2 buoni postali fruttiferi ("BPF") sottoscritti in data 18.1.1988 su titoli originariamente appartenenti alla serie "P" e poi ridenominati, sul fronte, come "P/Q" per l'importo di Lire 5.000.000 cadauno.
Affermano i ricorrenti di averne ottenuto il rimborso, ottenendo una somma pari ad € 28.881,79 per ciascun titolo, con una differenza ancora da riscuotere, applicando il maggior rendimento della serie "P", pari ad € 20.616,42 per ciascun titolo. Tanto premesso, la ricorrente chiede la corresponsione della differenza di rendimento tra quanto liquidato dall'intermediario, pari ad € 20.616,42 per ciascun titolo.
2. Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario convenuto, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva che i BFP in questione devono ritenersi appartenere alla serie di emissione "Q", istituita con apposito decreto

13.6.1986, giacché sui buoni, pur emessi su moduli della precedente serie “P”, cui risulta apposto timbro recante i nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno, applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto.

Parte resistente spiega che il timbro “Q/P” non indica il rendimento dell’ultimo decennio del titolo perché, riguardo a questo periodo temporale, non è variato il meccanismo di calcolo fondato sull’interesse semplice (sebbene il tasso sia sceso al 12% rispetto al 15% della serie “P”). Sul punto, la resistente cita diverse pronunce di merito, nonché la nota del MEF datata 15.2.2018, che accerterebbero la legittimità del suo operato. Inoltre, il decreto 13.6.1986 ha imposto all’intermediario di portare a conoscenza dei sottoscrittori, mediante il timbro in questione, soltanto i nuovi tassi della serie Q, ma non anche l’importo delle somme da rimborsare. Al riguardo, e come può notarsi in ogni modulo di BFP, il riferimento ai “tassi” riguarda esclusivamente il primo ventennio del titolo. Infatti, per quanto attiene l’ultimo decennio, ogni modulo di BFP indica soltanto il valore monetario delle somme da rimborsare, riferito a ciascun bimestre.

L’intermediario ritiene quindi che non possa dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l’applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati, chiedendo conseguentemente il rigetto del ricorso.

DIRITTO

3. I ricorrenti chiedono il rimborso di n. 2 BPF emessi su titoli originariamente appartenenti alla serie “P” su ciascuno dei quali sono poi stati apposti due timbri: uno, sul fronte, in cui la serie di emissione veniva ridenominata come “Q/P”; l’altro, sul tergo, riportante nuovamente la serie “Q/P” e i tassi di rendimento della serie “Q” dal 1° al 20° anno.
4. Al riguardo, occorre allora rilevare un’osservanza solo parziale, da parte dell’intermediario, della normativa prevista dal citato d.m. 13.6.1986.

Difatti, il d.m. 13.6.1986, prevedeva (art. 4) che “con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” e che (art. 5) “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno

apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

5. Raffrontando tale disciplina con quanto avvenne nel caso di cui al ricorso, è dato quindi constatare come i due BPF di cui al ricorso, seppure originariamente confezionati con l’indicazione della serie “P” ed emessi dopo l’emanazione del predetto decreto, non vennero rilasciati ai ricorrenti nella loro versione originaria, ma vennero effettivamente rilasciati nel rispetto soltanto parziale della predetta normativa: ed infatti indicando sì la serie “Q/P” sia sul fronte che sul retro, ma ivi rettificando i criteri di rendimento solamente rispetto ai primi venti anni; nulla invece dicendo per le annualità successive.
6. Ciò posto – come già in altre occasioni si è avuto modo di chiarire (v., fra le altre, Coll. Roma, dec. n. 2659/2016; n. 21185/2018) – il Collegio ritiene di dover seguire l’orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell’affidamento del cliente nell’interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. Il riferimento specifico è alla sentenza n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che *“La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione, ma non può far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”*. La funzione stessa dei buoni postali, destinati a essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollerebbe un’interpretazione diversa, la quale – ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all’amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (v. Cass. Civ., Sez. Un., 15.6.2007, n. 13979).
7. Orientamento, quest’ultimo, che come affermato dal Collegio di Coordinamento di quest’Arbitro (dec. n. 6142 del 3.4.2020) risulta confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, giacché “la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall’operare un *revirement* rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l’impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13979/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, *“la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali*

volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto”, specificando che siffatta modificazione trova *“ingresso all’interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c.”*. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all’emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell’investimento, quando questi ultimi risultino difforni a quelli riportati sul titolo.

8. Deve pertanto ribadirsi, sempre secondo il Collegio di Coordinamento appena richiamato, che *“il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell’ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall’intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l’emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.) (...)”*. Pertanto, come opportunamente osservato dal Collegio remittente nel solco tracciato da Cass. SS. UU. n. 13979/2007, *“l’emissione di un titolo le cui risultanze discordino già ab origine dal regime previsto da un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare l’affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo; anzi - ben oltre un mero affidamento soggettivo, e sul terreno dell’effettivo regolamento contrattuale - occorre ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”*.
9. Sulla base delle appena riportate considerazioni, il Collegio di Coordinamento è quindi pervenuto ad affermare il seguente principio di diritto: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei*

rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”.

10. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, emerge quindi che l'intermediario resistente, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nei sottoscrittori l'affidamento in ordine al non mutamento della misura del rendimento indicata sul retro dei titoli in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno.
11. Con riferimento ai n. 2 BPF della serie “Q/P” ora considerato, allora, il ricorso merita accoglimento, dovendo riconoscersi il diritto di parte ricorrente alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso del titolo, per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno di contratto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA